



Città di Segrate

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
Sezione Lavori Pubblici e Mobilità

ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA RETE STRADALE/PEDONALE NONCHÉ SERVIZIO SGOMBERO NEVE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SOMMARIO

DEFINIZIONI	2
PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO	3
1) OGGETTO.....	3
2) TERMINI DI VALIDITA' DELL'ACCORDO QUADRO.....	4
3) RINNOVI.....	4
4) AMMONTARE PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	4
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.....	6
PARTE II – CLAUSOLE GENERALI	6
6) CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	6
6.1) Condizioni e modalità d'esecuzione.....	6
6.2) Intimazioni e notifiche.....	7
6.3) Dichiarazione relativa ai prezzi.....	7
6.4) Lavori a misura.....	9
6.5) Lavori in economia.....	9
7) REVISIONE DEI CORRISPETTIVI.....	9
8) ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI.....	9
9) CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	11
9.1) Recapiti dell'appaltatore.....	11
10) CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA.....	11
11) RISERVE.....	12
12) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE.....	12
13) GARANZIA DEFINITIVA.....	12
14) MODIFICHE DEL CONTRATTO: CESSIONE E SOSPENSIONE.....	14
15) SUBAPPALTO E SUB CONTRATTI.....	14
15.1) Pagamento dei subappaltatori.....	15
15.2) Obblighi del subappaltatore/contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	16
16) RESPONSABILITÀ.....	16
17) DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE.....	17
18) ASSICURAZIONE.....	17
19) GARANZIA COPERTURA RATA A SALDO.....	18
20) PIANI SICUREZZA.....	18
21) PERSONALE.....	19
21.1) Inquadramento contrattuale.....	19
21.2) Doveri del personale.....	20
21.3) Documenti di identificazione del personale.....	20
22) CONDOTTA DEL CANTIERE DA PARTE DELL'APPALTATORE.....	21
22.1) Adempimenti dell'impresa.....	21
22.2) Direzione lavori.....	21
22.3) Obblighi generali.....	22
22.4) Custodia del cantiere.....	24
22.5) Obblighi speciali dell'appaltatore.....	24
22.6) Gestione rifiuti.....	25
PARTE III – DISCIPLINA ECONOMICA	25
23) ANTICIPAZIONE.....	25
24) PAGAMENTI.....	26
25) FATTURAZIONE.....	27
26) INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE.....	27

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



27)	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE	28
PARTE IV – TERMINI DI ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI E PENALI		28
28)	TERMINI ESECUZIONE	28
28.1)	Inderogabilità dei termini di esecuzione	28
29)	PROROGHE E SOSPENSIONI	29
30)	PENALI	30
31)	ESECUZIONE IN DANNO	31
PARTE V – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI		31
32)	VERIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE	31
33)	NORME PER LA VALUTAZIONE E COLLAUDO	31
34)	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	32
35)	ANTICIPATA OCCUPAZIONE - CONSEGNA PROVVISORIA.....	32
36)	CONTESTAZIONI RESOCONTO DEI LAVORI E IRREGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	32
PARTE VI – DISCIPLINA SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DIRECESSO		33
37)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	33
38)	RECESSO – ESECUZIONE D'UFFICIO	34
39)	CONTENZIOSO.....	35
40)	FORO COMPETENTE	35
PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI		35
41)	RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	35
42)	STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE	36
43)	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36
43.1)	Obbligo di riservatezza	38
43.2)	Comunicazioni.....	39

DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Accordo Quadro	accordo concluso dal Comune, da una parte, e l'Appaltatore dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro
Data di attivazione	la data a partire dalla quale il Comune può utilizzare l'Accordo Quadro
Appalto/i Specifico/i o Contratto di esecuzione /applicativo	il Contratto che si perfeziona in seguito alla ricezione dell'Ordine di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato quale aggiudicatario dell'Accordo Quadro. Una volta concluso l'Accordo Quadro, l'Appaltatore avrà quindi l'obbligo di effettuare i lavori, previa stipula con il Comune di singoli contratti di esecuzione applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro
Ordine di esecuzione	il documento, disciplinato dal Capitolato d'oneri, inviato dal Comune all'appaltatore, con il quale il Comune medesima affida il singolo Appalto Specifico
Codice dei contratti pubblici:	D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dei Lavori	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

1) OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina generale per la conclusione di un accordo quadro (nel seguito per brevità anche A.Q.) con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, in base al quale affidare singoli contratti applicativi aventi ad oggetto interventi di **manutenzione da eseguirsi sulla rete viaria, stradale e ciclopedonale, del territorio comunale e sulle aree accessorie, quali marciapiedi, spartitraffico, aiuole, ecc.**, al fine di garantirne il mantenimento in efficienza e, al contempo, renderne sicuro l'utilizzo. Tali interventi, prevalentemente di carattere ripetitivo e omogeneo, resi necessari da cause diverse, sono da ritenersi non programmabili, ovvero non riconducibili ad un progetto di riqualificazione o di manutenzione straordinaria e comprendono tutte le opere, le prestazioni, le somministrazioni, i trasporti e i noli occorrenti per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche di piccola entità, urgente e non urgente, della rete stradale e ciclopedonale del territorio comunale e delle aree accessorie (marciapiedi, spartitraffico, aiuole, ecc.).

Oggetto dell'appalto è altresì l'erogazione, all'occorrenza, del **servizio di sgombero della neve dalle medesime sedi**. L'Appaltatore dovrà provvedere a liberare le strade comunali e i marciapiedi dalla neve e dal ghiaccio, garantendo in particolare la transitabilità dei viali di accesso ai principali edifici di interesse pubblico; contemporaneamente dovrà essere eseguito lo spargimento del sale e sabbia sulle medesime superfici.

Le **prestazioni**, le quali dovranno avvenire sulla scorta del presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono meglio specificate, nel seguente allegato:

- **Allegato 1 - Disciplinare tecnico**

Gli interventi in oggetto possono quindi essere definiti solo in via generale ma non nella loro descrizione compiuta, nel numero e nella localizzazione (comunque nell'ambito territoriale del Comune di Segrate). Tali aspetti dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla Direzione dei Lavori nell'arco di tempo previsto di vigenza dell'Accordo Quadro. Gli interventi verranno descritti nonché compiutamente disciplinati nell'ambito dei contratti applicativi e nei documenti di esecuzione di questi, quali gli ordini di lavoro emessi in esecuzione di ciascun contratto applicativo.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di eseguire opere diverse da quelle contrattuali, o da quelle richieste dalla Stazione Appaltante. È fatto divieto all'appaltatore di eseguire opere che non siano state ordinate dall'ufficio di Direzione Lavori, ovvero da un Responsabile dell'Ufficio Tecnico. In tale caso all'impresa non sarà riconosciuto nulla, e sarà ordinata la rimessa in pristino di quanto eseguito se dannoso o non conveniente l'Ente.

L'esecuzione delle prestazioni ordinate dovrà in generale avvenire garantendo lo scorrimento del traffico e a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie di intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o, in casi particolari, ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione delle lavorazioni.

Si precisa che gli interventi ordinati potranno essere caratterizzati da:

- estrema frammentarietà, stante la tipologia dei lavori stessi e la natura dei luoghi di lavoro;
- possibili frequenti interruzioni derivanti dalla funzionalità dei presidi.

L'appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, dovrà tener conto di tali circostanze nel valutare la sua offerta in quanto tali modalità operative sono ricomprese nei corrispettivi previsti dal presente atto e non potranno essere oggetto di compensi aggiuntivi o diversi.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'appaltatore si impegna quindi a eseguire, alle condizioni offerte in sede di gara, i lavori ed i servizi che successivamente saranno richiesti con la stipula di singoli appalti attuativi del presente accordo quadro, entro il periodo di validità dell'accordo stesso nel limite massimo di importo previsto. Si precisa che la conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo il Comune a concludere i contratti applicativi per l'intero importo dell'Accordo Quadro e che l'appaltatore non potrà



pretendere alcunché fintanto che il Comune non darà esecuzione ai contratti applicativi. I contratti applicativi potranno essere di qualsiasi importo, senza che ciò sia motivo per la richiesta di diversi o maggiori compensi.

Il Comune, in ogni caso, si riserva la **facoltà di affidare a terzi**, nel periodo di durata dell'AQ, l'esecuzione di opere e lavori aventi il medesimo carattere di quelli in oggetto, senza che con ciò l'appaltatore possa avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.

2) TERMINI DI VALIDITA' DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo Quadro ha la durata di **mesi 24 (ventiquattro)**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro ovvero, in caso d'urgenza, dalla data del verbale di consegna dei lavori oggetto del primo contratto di applicativo, ovvero la minor durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo stabilito nel presente capitolato.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale il Comune potrà affidare i singoli appalti specifici mediante i contratti applicativi dello stesso, indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. Ove l'importo complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere l'importo massimo biennale dell'Accordo Quadro, stimato in **€. 1.176.000,00** (oneri per la sicurezza compresi), iva esclusa, prima della scadenza dei due anni, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra.

Alla scadenza del suddetto termine di 24 mesi, l'accordo si intenderà comunque risolto, salvo opzioni o rinnovo previsti nel seguente articolo, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico.

Nel caso l'Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna dei servizi e dei lavori prima della stipula dei singoli contratti applicativi, si provvederà alla stesura dei relativi **verbali di consegna anticipata** sotto le riserve di legge, senza che l'Appaltatore possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere.

Dalla data di consegna dei lavori decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dai documenti contrattuali. L'esecuzione degli interventi sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dell'esecuzione.

Gli interventi in corso allo scadere dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimati proseguendo l'attività oltre alla data di scadenza ed entro il termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

3) RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la **facoltà di rinnovare** il presente Accordo Quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, per gli importi e i valori massimi previsti al seguente articolo, subordinatamente alle esigenze dell'amministrazione nonché al permanere dell'idoneità morale e professionale dell'Appaltatore, e ad una verifica sul regolare svolgimento dell'attività nel periodo precedente.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'operatore economico aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, prima della scadenza prevista dei 24 mesi, di rifinanziare il quadro economico dell'Accordo Quadro, affidando contratti applicativi fino al concorrere dell'importo massimo comprensivo dell'eventuale estensione di ulteriori 24 mesi.

Entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra l'operatore economico parte dell'accordo quadro dovrà manifestare la propria volontà di accettazione del rinnovo alle predette condizioni.

4) AMMONTARE PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo dell'Accordo Quadro è stimato in € 2.352.000,00 (duemilioneitrecentocinquantaduemila/00) complessivi, costi di manodopera 44,60%, comprensivo di costi di sicurezza, al netto dell'IVA, come da prospetto che segue:



Prestazioni oggetto dell'appalto	Importi (IVA esclusa)
a. manutenzione strade 24 mesi	800.000,00 €
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	24.000,00 €
di cui servizio di reperibilità h 24 manutenzione strade	24.000,00 €
b. servizio sgombero neve 24 mesi	150.000,00 €
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.500,00 €
c. servizio sgombero neve – indennità fermo automezzi	30.000,00 €
<u>Totale importo appalto biennio</u>	980.000,00 €
d. eventuale quinto d'obbligo	196.000,00 €
Totale 24 mesi	1.176.000,00 €
e. rinnovo biennale manutenzione strade	800.000,00 €
di cui oneri per la sicurezza	24.000,00 €
di cui servizio di reperibilità h 24 manutenzione strade	24.000,00 €
f. rinnovo biennale servizio sgombero neve	150.000,00 €
di cui oneri per la sicurezza	4.500,00 €
g. servizio sgombero neve – indennità fermo automezzi	30.000,00 €
Totale rinnovo contrattuale	980.000,00 €
h. eventuale quinto d'obbligo	196.000,00 €
Totale rinnovo 24 mesi	1.176.000,00 €
Totale Importo massimo pagabile (iva esclusa)	2.352.000,00 €

Tutti gli importi sopra indicati sono IVA esclusa.

Le lavorazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria non programmabile della rete stradale di cui al presente appalto appartengono alle seguenti categorie di cui all'allegata A del D.P.R. 5/10/2010 n. 207:

lavorazioni	categoria	Importo (biennio contrattuale)	%
Opere stradali	OG3 prevalente	€ 800.000,00 di cui € 24.000 per oneri di sicurezza ed € 24.000 per reperibilità	100%

Si precisa che concorrono all'appalto altre opere generali e specializzate, il cui singolo importo è stimabile al di sotto del 10% dell'importo stesso delle opere, di cui alle seguenti categorie ex allegato A del D.P.R. 207/2010: OG 8; OS 10; OS 12-A; OS 24.

Ai sensi dell'art. 23 – comma 16 – D. Lgs 50/2016, si evidenzia che, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, il **costo della manodopera** è stato stimato nella percentuale del 44,60 sul valore dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un **aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente Capitolato, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo sopra indicato rappresenta l'importo massimo dei lavori che potranno essere realizzati dall'appaltatore in esecuzione dei contratti applicativi stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro comprensivo dell'eventuale prolungamento del contratto.

L'importo dei lavori realizzati in esecuzione dei contratti applicativi sarà determinato sulla base dell'elenco prezzi di riferimento al netto del ribasso offerto, oltre eventuali oneri esterni per la sicurezza, non soggetti a ribasso, eventualmente specificati nei piani per la sicurezza dei progetti o dei contratti applicativi. In caso di discordanza tra i vari elaborati del progetto (capitolato, relazioni), vale la



soluzione più aderente alle finalità perseguite dal Comune per le quali il lavoro è stato progettato a giudizio della Direzione Lavori.

Il **ribasso percentuale** offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara si intende quindi offerto e applicato a tutti i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi ed ai prezziari di riferimento indicati nel Disciplinare tecnico, paragrafo *Manutenzione della rete stradale/ciclopeditone*, punto 2, pag. 3, e paragrafo *Servizio di sgombero neve e ghiaccio rete stradale*, punto 2, pag. 10 (**incluso il canone riconosciuto per il servizio di reperibilità**).

Il contratto è stipulato **a misura e, per quanto necessario, in economia** per quanto concerne gli interventi di manutenzione della rete stradale comunale e delle aree accessorie e **a corpo** per quanto riguarda il servizio di reperibilità (canone fisso).

Il Comune si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero Contratti Applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello dell'A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro verrà aggiudicato sulla base del criterio minor prezzo, ossia maggior sconto percentuale.

L'accordo quadro verrà concluso con il miglior offerente che abbia presentato un'offerta non anomala.

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

6) CONDIZIONI E MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

6.1) Condizioni e modalità d'esecuzione

Le condizioni e modalità di esecuzione del contratto sono quelle indicate nel presente Capitolato, nel relativo Allegato 1 – Disciplinare tecnico, negli atti di gara e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

L'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile; la Stazione Appaltante potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del contratto fino all'importo complessivo massimo dell'art. 4 della parte I, che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo precedentemente indicato, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per le prestazioni ordinate.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti. L'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate, evidenziando per questi in particolare:

- il Capitolato generale, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n.145, per quanto non abrogato;
- la propria offerta;
- D.P.R. 5.10.2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per quanto non abrogato;
- le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare le disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
- il D.M. 07/03/2018, n. 49;
- le leggi e regolamenti in materia di prevenzione e degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.lgs. 09.04.2008 n.81.



L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanate durante l'esecuzione e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente agli interventi.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 D.M. 22/01/2008 n. 37, una particolare attenzione dovrà essere riservata dall'Appaltatore al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima in ordine alla sicurezza degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

- affidare la progettazione, l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto medesimo
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto medesimo per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti
- garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto dell'art. 6 del decreto medesimo
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 7 e 11 del D.M. n. 37/2008.

6.2) Intimazioni e notifiche

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore Lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta delle prestazioni oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto per ciascun contratto applicativo in sede di stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale e con le modalità di cui all'art. 139 c.p.c.

Nel caso di irreperibilità nel domicilio eletto o di rifiuto o incapacità delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. di ricevere la notificazione, questa avverrà mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online per la durata di 8 giorni.

Le notificazioni degli atti giudiziari saranno effettuate a ministero dell'Ufficiale Giudiziario; le altre notificazioni potranno essere eseguite a mezzo di messi civici.

6.3) Dichiarazione relativa ai prezzi

I prezzi posti a base di gara e diminuiti del ribasso percentuale offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intendono, senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, degli oneri diretti della sicurezza.

Detti prezzi comprendono:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera
- b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e degli obbligatori DPI, nonché per assicurazioni sociali, per infortuni, ed ogni altro onere ed indennità fissate dalle tariffe vigenti
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni accessorio, comprensivi delle mercedi dovute ai rispettivi conducenti
- d) per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal presente Capitolato o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi ai sensi degli artt 7 e 8 del D.M. del 7 marzo 2018, n. 49, da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento e sono soggetti al ribasso d'asta.



Approvvigionamento di materiali

L'accettazione dei materiali è soggetta alla preventiva approvazione da parte del Direttore dei Lavori, nei modi previsti dall'art. 6 del DM 49 del 7/3/2018.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel presente capitolato ed essere della migliore qualità. Possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. In ogni caso, per l'accettazione, qualità, impiego dei materiali, e per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, valgono le disposizioni di riportate nel Capitolato Generale.

I materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza e, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti prescritti.

Oltre a quanto previsto dal citato decreto, è facoltà del Direttore dei Lavori, a completo onere dell'impresa, far rimuovere e sostituire in ogni momento, anche successivo alla messa in opera, materiali che non siano stati preventivamente accettati, che non presentino le caratteristiche minime prescritte dalla normativa tecnica o richieste dal Direttore dei Lavori, o che siano degradati o installati in maniera non conforme a quanto previsto dal fabbricante o alle regole della buona tecnica.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltante stessa potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'appaltatore, precisando la qualità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè l'opera, **maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione Appaltante**, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accertarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato e dalle vigenti leggi.

Marche e indicazioni commerciali

È facoltà del Direttore dei Lavori richiedere l'installazione di specifiche marche per l'esecuzione di singoli lavori, per ragioni di piena compatibilità con l'esistente e per ragioni di ottimizzazione della manutenzione.

È inoltre necessario rispondere a esigenze di standardizzazione di alcuni apprestamenti al fine di ottimizzarne la manutenzione e garantirne l'intercambiabilità per far fronte a situazioni di emergenza.



6.4) Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non saranno comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali che non siano stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale.

I lavori saranno valutati secondo i prezzi indicati nell'allegato Disciplinare tecnico.

Per tutti i materiali eventualmente non riscontrabili nel suddetto bollettino prezzi, si applicherà il costo desunto dal listino della casa produttrice, presentato dall'Appaltatore dal quale sarà dedotto il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Per la quantificazione e contabilizzazione dei lavori e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari previsti in elenco, ribassati della percentuale di sconto offerta dall'Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri documenti costituenti il contratto, di quanto previsto alla voce "Dichiarazione relativa ai prezzi" del presente articolo. In relazione ai singoli interventi che saranno individuati dalla D.L., che provvederà a redigere il relativo computo, in relazione al quale l'Appaltatore redigerà il preventivo.

L'esecuzione di tali lavori dovrà essere autorizzata preventivamente dal Responsabile del procedimento.

6.5) Lavori in economia

L'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire in economia quei lavori che, per la loro esigua entità, in rapporto al loro importo complessivo, specialità di esecuzione, difficoltà di valutazione e urgenza di esecuzione, non sono computabili a misura.

L'esecuzione di tali lavori dovrà essere autorizzata preventivamente dal Responsabile del procedimento.

I lavori in economia saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni ed i prezzi di cui Allegato 1 - Disciplinare tecnico, paragrafo *Manutenzione rete stradale ciclopedonale*, art. 2, e paragrafo *Servizio sgombero neve*, art. 2. Per tutti i materiali eventualmente non riscontrabili nel suddetto bollettino prezzi, si applicherà il costo desunto dal listino della casa produttrice, presentato in sede di contabilità dalla ditta appaltatrice, dal quale sarà dedotto il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

7) REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

Eventuali modifiche e varianti del contratto in corso di validità sono disciplinate dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016, come modificato/integrato dall'art. 29 del D.L. n. 4 del 22/01/2022, convertito in Legge 28/03/2022, n. 25.

In particolare, l'eventuale revisione dei corrispettivi opererà sulla base di un'istruttoria.

L'aggiudicatario che chieda la revisione in aumento dei corrispettivi ha l'onere di indicare dettagliatamente gli oggettivi e documentati elementi giustificativi a sostegno della propria richiesta.

L'eventuale revisione dei prezzi verrà calcolata sulla base dei costi standard per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT.

La revisione, se concessa, non potrà assolutamente operare retroattivamente bensì solamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte della stazione appaltante, della richiesta dell'aggiudicatario.

La revisione opererà anche in diminuzione, ossia ove i corrispettivi pattuiti si discostino per eccesso dagli aumenti percentuali indicati dall'Osservatorio nel periodo di riferimento.

Ad ogni modo, non si darà luogo ad alcuna revisione dei prezzi unitari di cui ai prezziari Prezziario Regione Lombardia in quanto gli stessi varieranno con l'aggiornamento delle pubblicazioni da parte delle case editrici.

8) ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI

I contratti applicativi verranno programmati secondo le necessità della Stazione appaltante e saranno **approvati con apposita determinazione del Responsabile dell'unità organizzativa** sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite con l'impresa al momento della stipula dell'accordo quadro.



L'Appaltatore, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a stipulare i relativi Contratti Applicativi che ne discenderanno ogni volta ciò sia richiesto dal Comune e ad eseguire per ciascun Contratto Applicativo le prestazioni ed i lavori tutti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'A.Q. L'Aggiudicatario è tenuto a rilasciare, contestualmente alla fine del singolo intervento, tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di intervento effettuato.

Il Comune si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Tutti i Contratti Applicativi vengono stipulati con il ribasso d'asta offerto sul listino prezzi di riferimento in sede di conclusione dell'A.Q. e riguardano gli interventi, lavori e servizi, come indicati nel presente atto, negli atti progettuali e negli ordini di lavoro.

Ciascun Contratto applicativo avrà la forma della Lettera d'Ordine, secondo il fac-simile allegato al presente capitolato, con quale verrà commissionato il lavoro da eseguire. La lettera d'ordine verrà inviata dal Rup (controfirmata dal Responsabile di posizione organizzativa se il Rup è privo di questa qualifica), a mezzo pec all'appaltatore e dovrà contenere oltre le specifiche disposizioni e le prescrizioni tecniche degli interventi affidati i seguenti elementi:

- 1) cig;
- 2) individuazione della località e dei luoghi interessati dagli interventi;
- 3) termine iniziale di avvio dei lavori;
- 4) importo massimo dei lavori, eventualmente con l'indicazione della quota riferita ai lavori e della quota riferita agli oneri per la sicurezza derivanti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento integrativo o DUVRI;
- 5) termini di consegna del Pos alla Direzione Lavori;
- 6) descrizione dei lavori da eseguire e categorie e, se relativi a manutenzione straordinaria, allegando il progetto completo di elaborati grafici progettuali, computo metrico e crono programma;
- 7) i piani di sicurezza integrativi redatti dal coordinatore della sicurezza, quando nominato;
- 8) termine di consegna e di ultimazione dei lavori;
- 9) le penalità;
- 10) disciplina del subappalto;
- 11) rinvio al presente Capitolato per la disciplina dell'esecuzione e alla normativa vigente al momento di attuazione del Contratto di esecuzione applicativo;
- 12) ulteriori prescrizioni necessarie per la corretta esecuzione dello specifico intervento.

Il contratto applicativo si intende concluso alla data di ricevimento della lettera d'ordine da parte dell'appaltatore, il quale dovrà restituire copia sottoscritta al Comune entro 5 giorni dalla ricezione e comunque prima del verbale di consegna dei lavori. Gli Ordini di Lavoro si intendono tacitamente accettati nel contenuto, nelle tempistiche, e nel merito delle opere qualora l'impresa non iscriva riserva sull'ordine stesso, anche comunicandolo in risposta alla mail ricevuta, entro 5 giorni dalla ricezione. Si rinvia al punto sub 11) *Riserve*.

L'Amministrazione si riserva di affidare **lavori di straordinaria manutenzione**, qualora si rendessero necessari; nel qual caso, prima della stipulazione del contratto applicativo, il Comune invierà formalmente all'appaltatore il progetto al fine di effettuare il sopralluogo e tutte le attività di valutazione tecnico-economica dei lavori. L'appaltatore esplicherà le sue eventuali osservazioni entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi da intendersi a partire dalla data di trasmissione del progetto da parte del Comune. Il Comune valuterà le eventuali osservazioni pervenute dall'appaltatore e potrà:

- a. accettarne il contenuto anche parzialmente
- b. contro dedurre le osservazioni non accolte.

Qualora non pervengano osservazioni entro il termine di cui sopra, si procederà alla conclusione del contratto applicativo sulla base del progetto fornito dal Comune, adeguato sulla base delle eventuali osservazioni dell'appaltatore espressamente accolte dal Comune.



In tal caso il contratto applicativo si intende concluso alla data di ricevimento della lettera d'ordine da parte dell'appaltatore, il quale dovrà restituirne copia sottoscritta al Comune entro 5 giorni dalla ricezione e comunque prima del verbale di consegna dei lavori.

9) CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

Dopo la sottoscrizione dell'accordo quadro, prestate le cauzioni e garanzie di cui *infra*, la stazione appaltante potrà autorizzare l'esecuzione dei singoli contratti applicativi e la consegna dei lavori nei termini previsti dal contratto applicativo.

L'avvio del contratto applicativo sarà effettuato con un verbale di inizio lavori a cui farà seguito eventualmente l'emissione di specifici ordini di lavoro. In concomitanza con l'ultimazione dell'ultimo ordine di lavoro eseguito alla fine del contratto applicativo sarà redatto il verbale di ultimazione finale del contratto.

Se, nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è **facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto di accordo quadro e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta**. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte del Comune.

9.1) Recapiti dell'appaltatore

L'aggiudicatario, al momento della consegna dei lavori, dovrà fornire indicazione di:

- un numero telefonico attivo 24 ore su 24, 7 giorni 7, per tutto il periodo dell'Accordo Quadro, a cui segnalare la necessità di interventi in urgenza e ordinari.

- un indirizzo email che l'Aggiudicatario dovrà visionare con almeno frequenza giornaliera, che verrà utilizzato per l'invio degli ordini di lavoro

In caso di cambiamento dei numeri di telefono e fax e indirizzi email sarà onere dell'Aggiudicatario comunicare tempestivamente i nuovi numeri.

Il servizio di reperibilità potrà essere organizzato tramite ufficio chiamate oppure con chiamata diretta al Rappresentante dell'aggiudicatario o al Tecnico reperibile; in questo secondo caso dovranno essere indicati almeno due nominativi e rispettivi recapiti.

10) CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA

La Stazione Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali di cui ai singoli contratti attuativi, con verbale di consegna lavori a firma del Direttore Lavori, anche in pendenza della stipulazione del contratto attuativo, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente Capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'Aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal Capitolato d'Appalto e dall'offerta presentata in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del codice dei contratti pubblici, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'Aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.



L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

11) RISERVE

Gli Ordini di Lavoro si intendono tacitamente accettati nel contenuto, nelle tempistiche, e nel merito delle opere qualora l'impresa non iscriva riserva sull'ordine stesso, anche comunicandolo in risposta alla mail ricevuta, **entro 5 giorni dalla ricezione**.

Eventuali riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, e compiutamente dettagliate e analiticamente quantificate entro 7 giorni dall'iscrizione, sui documenti contabili relativi al singolo Ordine di Lavoro, e confermate nel Verbale di Constatazione dei lavori relativo al pagamento in acconto in cui l'Ordine di Lavoro è contabilizzato.

Nel caso di apposizione di riserve, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento che procede ai sensi del Dlgs 50/2016 e disciplina attuativa.

Ai fini della disciplina delle riserve, l'Ordine di Lavoro è assimilato ad un Ordine di Servizio.

Le riserve non espressamente confermate sul Verbale di Constatazione dei lavori si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Fermo restando che l'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, relativamente alla forma, contenuto e modalità di apposizione delle riserve l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 190 del Regolamento (D.P.R. 207/2010).

12) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, fatta salva la speciale disciplina prevista dagli articoli 48, commi 17 e 18, nonché 110 del codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'articolo 110 del Dlgs 50/2016, combinato con l'articolo 80 dello stesso decreto, e della Legge Fallimentare, nel caso in cui il curatore fallimentare sia autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio, l'impresa fallita può continuare ad operare.

In caso di mancata ripresa delle lavorazioni il contratto si intende sciolto, e si procede alla constatazione dello stato dei lavori e alla valutazione dei maggiori oneri e danni subiti dalla SA.

Qualora l'aggiudicatario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'aggiudicatario sia un RTI, si rinvia a quanto previsto dall'art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici.

13) GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, **pari al 10 per cento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro**.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.



Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della Sezione Gare. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. essere conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018 (è necessaria la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa);
2. essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
3. indicare la durata del contratto e, pertanto, la validità temporale della polizza;
4. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del codice dei contratti pubblici il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia.



Qualora la Stazione Appaltante richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva dovrà essere adeguatamente integrata.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare il contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

14) MODIFICHE DEL CONTRATTO: CESSIONE E SOSPENSIONE

Si applicano al presente affidamento, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 106 (modifiche del contratto) del codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, dello stesso Codice è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera d) punto 2).

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del codice dei contratti pubblici le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario (o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici.

Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del codice dei contratti pubblici.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 107 (sospensione) del codice dei contratti pubblici.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

15) SUBAPPALTO E SUB CONTRATTI

L'Appaltatore, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, ha l'obbligo di:

- comunicare all'Amministrazione il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidato;
- inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.

Tutte le prestazioni previste dai contratti applicativi sono subappaltabili a scelta del concorrente.

Al fine di subappaltare lavori o parti di opere relative agli appalti ordinati nell'ambito dell'Accordo Quadro è facoltà dell'Aggiudicatario qualificare preventivamente i propri subappaltatori, **indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo**, per poi comunicare, in occasione di ciascun intervento, quali fra essi parteciperanno alle lavorazioni relative allo specifico appalto. Pertanto, **le autorizzazioni al subappalto saranno rilasciate sulla base della richiesta di qualifica preventiva**, che dovrà essere corredata da tutta la documentazione prescritta per i subappalti dalla normativa in vigore in materia di appalti pubblici (in particolare, dimostrazione dell'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016), sicurezza, tracciabilità dei flussi finanziari.



Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 646/1982, come modificata dall'art. 2 del d.lgs. 139/1995, convertito nella legge 246/1995. Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.

I subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Prima dell'inizio delle prestazioni le subappaltatrici devono trasmettere all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito (cause ostative di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici e di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo del contratto.

Ai fini dell'autorizzazione occorre che:

- a. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria
- b. all'atto dell'offerta siano stati indicati le lavorazioni o le parti di opere che si intende subappaltare

Sono inoltre necessarie le seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore
- b) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Anche in caso di subappalto regolarmente autorizzato, la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario.

Per ogni singolo appalto aggiudicato nell'ambito dell'accordo quadro sarà richiesta dichiarazione congiunta di appaltatore e subappaltatore sulla quota eseguita dal/dai subappaltatori.

Il contraente principale e il subappaltatore sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

15.1) Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia



effettuate. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti indicati, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

15.2) Obblighi del subappaltatore/contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale nell'ambito del contratto – accordo quadro sottoscritto con il Comune di Segrate, identificato con il CIG indicato in epigrafe assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e all'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010 n. 217 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza".

L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Segrate dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale si impegna ad inviare copia del contratto stipulato con l'impresa principale al Comune di Segrate.

16) RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'**esatto adempimento delle prestazioni** oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei **danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti**, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'Appaltatore quindi è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti e ai beni pubblici o privati.

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o regolamenti o direttive impartite dalla Direzione dei Lavori, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia al proprio personale ed a quello di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre imprese o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro Impianti, a attrezzature ed arredi, esonerando espressamente da ogni responsabilità la Stazione Appaltante e i suoi dipendenti preposti al controllo ed alla vigilanza sulle attività del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore assume piena e diretta responsabilità, durante l'esecuzione delle mansioni conferitegli in esecuzione del presente Accordo Quadro, di eventuali disservizi che occorrono sui fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, etc.) di proprietà del Comune o ad esso comunque in uso a qualsiasi titolo.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di rivalersi sull'Appaltatore per eventuali danni anche a terzi occorsi a seguito dei disservizi sopra indicati. La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata attuazione di attività di controllo periodiche o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza. Anche in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro dichiarata ai sensi dei successivi articoli, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna. Qualora, per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari



(ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore. La responsabilità sarà a carico dell'Appaltatore anche dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, ove si avessero a manifestare guasti o difetti per causa imputabile a cattiva esecuzione e ad impiego di materiale non corrispondente alle prescrizioni.

17) DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino od il risarcimento di danni ai luoghi a cose od a terzi compete all'appaltatore.

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati entro cinque giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Si conviene inoltre che non saranno da considerarsi come danni di forza maggiore quelli che venissero causati da pioggia, gelo, vento, siccità e simili eventi, essendo l'impresa tenuta a cautelarsi ed eliminare gli effetti ed i pericoli, rimanendo stabilito che dovrà a totale sua cura e spesa provvedere al risarcimento dei danni

18) ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art.103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, è obbligo dell'Appaltatore stipulare – **prima della sottoscrizione di ciascun contratto applicativo** – una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l'aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la Stazione Appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione delle lavorazioni e alla emissione del relativo certificato di regolare esecuzione. Di conseguenza è onere dell'Appaltatore accendere una o più polizze relative:

- a. all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a **€ 1.000.000,00** (unmilione/00) per danni a persone, a cose e animali;
- b. all'assicurazione contro i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione, **per un importo per sinistro non inferiore al valore del contratto applicativo o quel diverso importo che verrà indicato in occasione di ciascun contratto applicativo.**

Le polizze di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accese anteriormente alla consegna del cantiere (entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante nella comunicazione di aggiudicazione e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'appalto)
2. essere riferite specificamente al contratto in questione
3. prevedere specificamente l'indicazione che "tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Segrate"
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione)
5. riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della Stazione Appaltante, e presenti tutte le caratteristiche sopra indicate.

La copertura delle predette garanzie assicurative **decorre dalla data di consegna dei lavori del contratto applicativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione dello stesso contratto applicativo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato**; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate;



a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'Appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla **Direzione Territorio e Sviluppo Economico – Sezione Lavori Pubblici e Mobilità**, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, nonché la dimostrazione di avvenuto pagamento del premio.

L'Appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

19) GARANZIA COPERTURA RATA A SALDO

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fidejussoria o assicurativa di importo pari all'importo residuo da corrispondere, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (art.103 comma 6 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016). **La rata di saldo coincide con l'ultimo verbale di accertamento periodico** (si veda paragrafo sulla contabilità).

20) PIANI SICUREZZA

Come da dichiarazione del Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori, i lavori di manutenzione oggetto del presente non rientrano in nessuno dei casi previsti dall'art. 90 - comma 3 - del D.lgs. n. 81/2008, ai fini della sicurezza. Pertanto, l'impresa appaltatrice dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 101 - comma 3 - del D.lgs. n. 50/2016.

Rimangono in capo all'appaltatore gli obblighi in materia di sicurezza per quanto attiene la propria attività nell'ambito del cantiere previsti all'art. 97 del D.lgs. 81/2008 e l'obbligo di presentazione del piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 100 - comma 3 - del citato decreto legislativo.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

L'Appaltatore deve consegnare alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'assegnazione del contratto attuativo, e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in pendenza della stipula del contratto, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.



Il piano di sicurezza operativo forma parte integrante del contratto d'appalto. I lavori non possono avere inizio prima della consegna di detti piani, anche nel caso in cui si proceda alla consegna anticipata dei lavori prima della stipula del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti da tutta la legislazione prevenzionistica generale specifica (D.lgs. n. 81/2008).

E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare, l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ATS e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese eventualmente operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano operativo presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore s'impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla direzione lavori, qualora questi rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

Il piano dovrà comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere.

I singoli piani operativi di sicurezza afferenti i singoli contratti applicativi formano parte integrante del contratto di accordo quadro/singoli contratti applicativi, anche se materialmente non allegati.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza, disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Nello svolgere tali obblighi, l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente, ovvero con il Responsabile dei lavori, e tutti i lavoratori a lui subordinati. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione dell'Accordo Quadro.

21) PERSONALE

21.1) Inquadramento contrattuale

L'Appaltatore deve osservare tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. Dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle lavorazioni costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativi, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che,



per la categoria, venga successivamente stipulato, ed inoltre assolvere agli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile. L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

21.2) Doveri del personale

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva del cantiere con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi derivanti dalla corretta esecuzione, in conformità alle suddette normative vigenti in materia di Lavori Pubblici e di sicurezza e salute dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà rispondere dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

21.3) Documenti di identificazione del personale

Per ciascun contratto applicativo l'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, un apposito documento identificativo come previsto dall'art. 36 bis, comma 3 della Legge 04/08/2006, n. 248, munito di fotografia, impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione dell'impresa del quale è dipendente, il nome, il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione.

Qualora l'Appaltatore subappaltasse parte dell'opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo di fornire ai propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, dell'apposito documento identificativo.

Al personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), l'appaltatore fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo.

Il documento d'identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo.

L'appaltatore è obbligato a mantenere in cantiere, in posizione protetta e immediatamente accessibile, un registro delle presenze in cantiere, con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati in tempo reale per ciascun accesso in cantiere il personale impiegato, nome e cognome, numero di matricola, ora di entrata e di uscita e, se trattasi di personale dipendente, datore di lavoro, di ciascun soggetto. Per il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori è indicata la qualificazione di tale personale estraneo.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.



Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai capoversi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al Direttore dei Lavori entro il giorno successivo.

In caso d'inosservanza di cui al capoverso che precede si applicherà a carico dell'appaltatore una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni addetto sprovvisto di documentazione e verrà applicata a decorrere dal 2° (secondo) giorno successivo a quello dell'effettuazione del controllo fino all'esibizione dei documenti richiesti. In caso d'inosservanza per un periodo di oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto. Parimenti verrà sanzionata la mancata tenuta e/o il mancato aggiornamento del registro delle presenze in cantiere.

22) CONDOTTA DEL CANTIERE DA PARTE DELL'APPALTATORE

22.1) Adempimenti dell'impresa

L'Appaltatore che non conduce l'esecuzione personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, in conformità con quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione per tutta la durata del contratto.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, documentati dal Direttore Lavori, la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che ciò dia diritto al riconoscimento di alcun indennizzo all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'Aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'Aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione degli interventi osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'Appaltatore rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

22.2) Direzione lavori

Il Direttore dei Lavori opera sulla base delle disposizioni ricevute dal Responsabile unico del procedimento (RUP), necessarie a garantire la regolare esecuzione dei lavori.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dei Lavori è tenuto, inoltre, ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176 - comma 2 - del Codice Civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 101 - comma 2 - del Codice:

- la nomina del Direttore dei Lavori deve effettuarsi prima dell'avvio delle procedure di gara
- i compiti e le funzioni di direzione dei lavori devono essere attribuite ad un solo soggetto che, in relazione alla complessità dell'intervento, lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere.

Il Direttore dei Lavori, pur non dovendo essere presente in cantiere durante tutto l'arco temporale in cui si svolgono le lavorazioni deve, comunque, assicurare una presenza continua ed adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei lavori.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.



22.3) Obblighi generali

Le condizioni e modalità di esecuzione del contratto sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile.

Senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi, saranno **a esclusivo carico dell'Appaltatore**, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli oneri ed obblighi seguenti:

- le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
- il compenso per il proprio rappresentante;
- il compenso per il direttore tecnico del cantiere;
- il compenso o le competenze dei professionisti, dei consulenti tecnici o meno da lui nominati;
- la formazione e mantenimento del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;
- tutte ed indistintamente le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e quant'altro, che si rendesse necessario ottenere a qualsiasi titolo per la regolare esecuzione dei lavori. In particolare l'Appaltatore dovrà provvedere sia ad individuare tempestivamente quali permessi, licenze, concessioni e autorizzazioni devono essere ottenute, sia a produrre tutta la necessaria documentazione tecnico-amministrativa, anche in vece e per conto della Stazione Appaltante, necessaria per il loro rilascio. Il pagamento degli oneri economici relativi alle predette pratiche autorizzative sarà a carico della Stazione Appaltante qualora trattasi di permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni di opere a carattere definitivo utilizzate anche a fine cantiere dalla Committente. Saranno invece a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri economici (per esempio le spese per licenze, autorizzazioni, permessi, tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc) relativi a tutte quelle opere di tipo provvisoria e/o di presidio (ad esempio occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, ecc.), che si rendessero necessarie durante l'intera durata del cantiere fino a ultimazione delle opere;
- le spese per installare, mantenere, per eventualmente spostare il cantiere e per movimentarlo nonché per illuminarlo ed approvvigionare e stoccare i materiali presso il cantiere stesso;
- le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, nonché le spese di utenza e consumo per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, ecc. ed i relativi eventuali contratti e canoni;
- le spese per il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni, per trasporti sia esterni che interni, e le spese dei tiri in opera e dei mezzi d'opera utilizzati per queste operazioni;
- l'installazione di tabelle e/o cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione in numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti provvedimenti che la Direzione dei lavori o il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone, dei veicoli e la continuità del traffico. Le tabelle ed i segnali luminosi saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
- la pulizia generale della zona interessata dai lavori, a conclusione di ogni fase e ad ultimazione finale;
- la pulizia continua del cantiere e degli ambienti circostanti ad esso, qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;



- le spese per provvedere alla fornitura di tutte le strumentazioni, materiali, personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni e personale di fatica ecc., relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori, che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni;
- la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie;
- le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;
- l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato;
- l'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate;
- il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, e la loro eventuale stagionatura;
- l'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori o dal collaudatore o imposte dalle norme in vigore, presso laboratori ufficiali o ditte specializzate di fiducia dell'Amministrazione appaltante, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi od a quanto prescritto nella normativa o modalità di esecuzione;
- l'esecuzione di campioni tipo delle opere ogni volta che questo venga richiesto dalla Direzione dei Lavori;
- la conservazione dei campioni, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi e nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- le spese per l'effettuazione di tutte le verifiche, sondaggi, indagini, controlli, prove di carico, ecc, nonché per tutte le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., utensili e personale occorrente per l'accertamento delle lavorazioni e delle misure, sia in corso d'opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l'onorario per i collaudatori tecnico- amministrativi e per il collaudatore statico, che la direzione dei lavori o i collaudatori riterranno necessarie a proprio insindacabile giudizio, compresi gli eventuali ripristini allo stato originario delle opere;
- l'esecuzione e le relative spese di tutte le prove in sito o di laboratorio necessarie allo smaltimento dei materiali di risulta di rifiuti ordinari, speciali o alla bonifica di aree e manufatti compresi nel cantiere ai sensi di quanto stabilito dalle norme in materia o di quanto richiesto dagli organi ed enti competenti;
- l'esecuzione di fotografie, in formato digitale, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori;
- tutte le imposte e tasse, anche se stabilite posteriormente alla stipulazione dell'Accordo Quadro, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future, nonché ogni qualsiasi altra spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata, inerenti agli atti che occorrono per la gestione degli appalti;
- le dichiarazioni di conformità per tutte le categorie impiantistiche previste dal citato provvedimento;
- le spese per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di



eventuali sub-appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giuste le norme, che qui si intendono integralmente riportate, in materia di sicurezza del lavoro;

- le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori;

- la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui al Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 (g.u. 12-3-2008, n. 61) e s.m.i., con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché, il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore, così come previsti dalla vigente normativa in relazione alle categorie impiantistiche dell'opera;

- le spese per tutte le operazioni di taratura, messa a punto e collaudo degli impianti tecnologici così come descritti nelle parti del presente capitolato speciale relativo alle opere impiantistiche;

- le spese per la conservazione, la custodia la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;

- la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;

- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;

- la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori ed il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;

- le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché, le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;

- l'applicazione integrale del presente capitolato speciale anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre, su specifico ordine da parte della Direzione dei Lavori, eseguire tutti i sopralluoghi richiesti senza che possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di compenso. Per questo motivo e in riferimento a questa casistica, sono ammissibili gli ordini di lavoro a costo stimato 0,00 €.

22.4) Custodia del cantiere

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

22.5) Obblighi speciali dell'appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a possedere un'organizzazione aziendale tale da:

- poter affrontare diversi cantieri contemporaneamente, **per un totale di almeno 5 ordini contemporanei** con le modalità indicate nel paragrafo di esecuzione e di tutte le professionalità e la mano d'opera necessarie e disponendo per essi di tutte le attrezzature;

- disporre di tutte le attrezzature da utilizzarsi nei cantieri che dovranno essere permanentemente dislocate nel territorio comunale;



- disporre di un **magazzino coperto** contenente i materiali più frequentemente utilizzati in edilizia;
- disporre di un ufficio tecnico interno o specificatamente convenzionato dotato di tutte le necessarie professionalità tali da fornire consulenza all'Aggiudicatario nell'ambito degli Appalti ad esso affidati, l'ufficio tecnico dovrà disporre al suo interno di tutte le attrezzature necessarie ad eseguire rilievi e indagini tecniche, di quelle utili a produrre gli elaborati e i modelli relativi a tutte le categorie di interventi previste dall'Accordo Quadro.

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti **entro 90 giorni dalla consegna dei lavori**. In caso contrario la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, qualora da tale negligenza derivi inefficacia dell'azione dell'appaltatore, di **rescindere il contratto e incamerare la cauzione definitiva**. In seguito alla rescissione la ditta carente dei requisiti verrà sostituita dalla successiva in graduatoria. Qualora fosse accertato che i requisiti di cui sopra venissero a mancare durante i lavori dell'accordo quadro, si procederà come sopra descritto.

Sono considerati **grave inadempimento e inefficienza**, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente Capitolato Speciale di Appalto:

- il mancato rispetto dei termini di inizio intervento per più di cinque ordini
- la mancata conclusione degli interventi nei termini prescritti per più di cinque ordini, che comporti danno o interruzione del servizio o maggiori disagi (ritardi di altre lavorazioni, occupazione di aree)

Quanto sopra descritto ha lo scopo di garantire l'efficacia dell'azione del presente appalto. Gli obblighi speciali rappresentano un indice della capacità dell'appaltatore di adempiere agli obblighi contrattuali. Rispettando il principio della libertà dell'organizzazione d'impresa, qualora l'azione dell'appaltatore sia sempre efficace e rispettosa dei termini prescritti dal Direttore dei Lavori, si riterrà l'organizzazione della stessa rispondente ai bisogni del presente appalto.

22.6) Gestione rifiuti

Per i rifiuti prodotti nell'ambito dei singoli cantieri, l'appaltatore assume il ruolo di "produttore iniziale del rifiuto", pertanto assume la completa responsabilità del rispetto della normativa D.Lgs. 152/2006 in termini di classificazione, gestione, trasporto e smaltimento del rifiuto generato.

L'appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori una copia dei formulari rifiuti debitamente compilati e riportanti l'accettazione da parte del centro di smaltimento.

Le somme per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, qualora non sia possibile la quantificazione tramite le voci di prezzario e dell'elenco prezzi, potranno essere riconosciute in contabilità nella misura riportata nei formulari di smaltimento rifiuti.

L'appaltatore potrà, nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale, ricorrere a siti di stoccaggio provvisorio autorizzati. In questo caso la consegna dei formulari rifiuti potrà avvenire ogni quadrimestre.

In caso di gestione non corretta del rifiuto si applica quanto previsto nel paragrafo "provvedimenti per inadempienze".

PARTE III – DISCIPLINA ECONOMICA

23) ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore stimato di ogni singolo contratto applicativo, da corrispondere su richiesta dell'appaltatore entro 15gg dall'effettivo inizio dei lavori.

La misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207 della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021.



L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Non verrà concessa in nessun modo l'anticipazione sul valore dell'accordo quadro.

24) PAGAMENTI

I pagamenti saranno gestiti separatamente per ciascun contratto applicativo, per **stato di avanzamento dei lavori/servizi**.

Per quanto riguarda la **manutenzione della rete stradale**, il corrispettivo spettante all'operatore verrà corrisposto a stati di avanzamento pari al 20% dell'importo previsto nel contratto applicativo e comunque non potrà essere superiore ad € 50.000,00; gli stati avanzamento lavori saranno sottoscritti dall'appaltatore e dal Direttore dei lavori della stazione appaltante; il Direttore Lavori dovrà emettere, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del SAL, il relativo certificato di pagamento e solo successivamente l'affidatario potrà presentare regolare fattura.

Si precisa che il corrispettivo dovuto quale **canone di reperibilità** verrà versato con pagamenti posticipati, trimestrali, a seguito di emissione di fattura specifica. E' escluso dal pagamento trimestrale gli eventuali interventi effettuati in reperibilità, i quali verranno computati nei stato avanzamento lavori.

Per quanto riguarda il **servizio di sgombero della neve**, la liquidazione delle prestazioni effettuate avverrà nei termini di seguito riportati:

- fermo automezzi: due acconti con scadenza il primo al 31 dicembre e il secondo all'1 aprile di ciascun anno
- prestazioni a misura: fatturazione ogni fine mese.

Lo Stato d'Avanzamento Lavori dovrà essere corredato degli ordini impartiti dalla Direzione Lavori, della dichiarazione attestante la regolare esecuzione degli stessi ed eventuali bolle di consegna dei materiali.

Gli oneri della sicurezza, ove previsti, non sottoposti a ribasso d'asta, saranno liquidati contestualmente agli stati di avanzamento lavori in misura proporzionale all'importo dei lavori effettuati.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. La stazione appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di Legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato al Comune eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto
2. comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione



3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate agli interventi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora si abbia notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la Stazione Appaltante sia la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente
5. fornire alla Stazione Appaltante, se questa lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari

25) FATTURAZIONE

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'Appaltatore emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio, che è un'informazione **obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria, salvo diverso accordo fra le parti risultante dall'atto costitutivo.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Stazione Appaltante (data di invio della medesima all'Appaltatore); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

26) INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 e 5-bis, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



27) INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

PARTE IV – TERMINI DI ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI E PENALI

28) TERMINI ESECUZIONE

L'inizio delle varie lavorazioni dovrà avvenire secondo quanto stabilito nel programma dei lavori e negli ordini di servizio relativi, come indicato nell'allegato Disciplinare tecnico.

28.1) Inderogabilità dei termini di esecuzione

Nell'ambito di ciascun contratto applicativo, non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua
- b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Direzione dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
- c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa
- d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili
- e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto
- f. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti
- g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente
- h. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dalla Direzione dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere
- i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Sicurezza, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione



Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

29) PROROGHE E SOSPENSIONI

La scadenza di ogni singolo contratto applicativo sarà ivi indicata. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto applicativo, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante o prevista nel presente capitolato, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice.

È possibile richiedere proroghe o sospensione dei lavori di un contratto applicativo per la parte inerente i lavori classificati come ordinari; le eventuali proroghe o sospensioni nell'ambito di un contratto applicativo non riguardano gli eventuali interventi richiesti con carattere di urgenza (pronto intervento/emergenza) né il servizio di sgombero della neve e del ghiaccio, per i quali l'appaltatore deve comunque sempre assicurare le prestazioni nei termini previsti.

Per l'eventuale concessione di sospensioni o proroghe sul contratto applicativo si applicano le disposizioni di cui al titolo V del Decreto legislativo 18/04/2016, n. 50.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori dei contratti applicativi relativi alla manutenzione delle strade, o dei relativi ordini di servizio, procedano utilmente a regola d'arte, la direzione lavori, d'ufficio, o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la **sospensione dei lavori**, redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità: l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori, o comunque **quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità**; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori (con esclusivo riferimento ai lavori di manutenzione delle strade) nel termine previsto, può chiedere con **domanda motivata proroghe** che, se riconosciute motivate dal Direttore dei lavori (sentito il responsabile del procedimento), sono concesse purché pervengano prima della scadenza del termine. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, a meno che non abbia per iscritto denunciato al comune il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.



La richiesta è presentata al direttore di lavori.

30) PENALI

Fermo restando quanto previsto ai successivi punti relativi all'“Esecuzione in danno” e “Risoluzione del contratto”, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali.

Con riferimento alle opere di manutenzione della rete stradale e ciclopedonale:

- a) nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'inizio e l'ultimazione di ogni singola lavorazione di cui all'articolo 3.6 (servizio di reperibilità) All. 1 - Disciplinare tecnico, per ogni mezz'ora e successiva frazione di ritardo viene applicata una penale pari allo **0,5 (ZERO/CINQUE)** per mille dell'importo contrattuale
- b) nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'ultimazione di ogni singola lavorazione di cui all'articolo 3 (dal 3.1. al 3.5.) All. 1 - Disciplinare tecnico, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo **0,5 (ZERO/CINQUE)** per mille dell'importo contrattuale
- c) la penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente punto b), trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto a quanto fissato dal Direttore dei Lavori
 - nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per il ripristino di lavori in esecuzione, non accettabili o danneggiati
 - nel caso di mancato e/o ritardato invio della comunicazione relativa all'attività giornaliera prevista al precedente articolo

La penale è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire o all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Con riferimento al servizio di sgombero della neve:

- a) € 1.000,00 in caso di mancato inizio delle prestazioni entro i tempi individuati all'art. 2;
- b) € 200,00 in caso di mancata attivazione del GPS all'inizio del servizio. Tale importo sarà applicato per ogni singolo GPS non attivato;
- c) € 1.000,00 in caso di accertata manomissione dei sistemi GPS. Tale importo sarà applicato per ogni singolo GPS non attivato o manomesso;
- d) € 200,00 in caso di malfunzionamento non segnalato del GPS. Tale importo sarà applicato per ogni singolo GPS non funzionante;

Comportano l'applicazione di penali anche le seguenti inadempienze:

- a. Irreperibilità dell'Aggiudicatario, del suo Rappresentante o del Tecnico reperibile: € 500,00 per ogni infrazione;
- b. Mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori ritenuti non accettabili e contestati: € 100,00 oltre all'applicazione della penale per ritardo;
- c. Mancato rispetto della programmazione prevista per il termine di esecuzione delle opere o mancata consegna del rapporto di lavoro: euro 100,00 per lavori di importo previsto fino a 10.000,00 euro, 1 per mille dell'importo previsto se superiore, per ogni inadempienza per ogni giorno di ritardo nel termine di esecuzione delle opere o nella consegna del rapporto di lavoro non debitamente giustificato;
- d. Mancato rispetto dei tempi previsti per l'inizio dei lavori ordinati con un ritardo superiore a 15gg consecutivi: 10% del valore stimato dell'ordine, da sommare ai punti a) e b).
- e. Mancata consegna della documentazione conclusiva degli interventi entro il termine imposto dal Direttore dei Lavori (certificazioni, dichiarazioni di conformità, ogni altro documento dovuto per legge o per prescrizione del presente Capitolato Speciale di Appalto) salvo richiesta di maggior danno.



L'applicazione di n. 2 penali di valore complessivo pari a € 2.000,00 o il raggiungimento di n. 5 penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto per grave inadempimento; si rimanda, in proposito, al successivo punto "Risoluzione del contratto".

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

L'importo complessivo delle penali irrogate non può comunque superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi o le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro **7 (sette) giorni** dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Stazione Appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o delle inadempienze.

31) ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.

Per il risarcimento dei danni la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

PARTE V – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

32) VERIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE

Per ciascun contratto applicativo, durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'appalto o nell'accordo. La Direzione dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, non emetterà il certificato di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

33) NORME PER LA VALUTAZIONE E COLLAUDO

Il collaudo è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016.

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione, gli stessi saranno sottoposti all'accettazione della Direzione dei Lavori previo accertamento della loro conformità a quanto richiesto. In particolare, prima di portare in contabilità ogni singolo intervento l'appaltatore dovrà trasmettere al Direttore dei Lavori tutta la documentazione attestante: il rispetto delle prescrizioni tecniche impartite, la corrispondenza di quanto effettivamente installato con quanto richiesto, le dichiarazioni di rispondenza e di corretta posa richieste dalle specifiche normative di settore, le certificazioni dei materiali utilizzati, i documenti di trasporto.



La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori.

Il certificato di collaudo è emesso non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

Una volta ultimate le opere, le stesse saranno accettate dal Direttore dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nella documentazione tecnica/progetto approvati dalla Stazione Appaltante.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione delle penali previste al corrispondente articolo del presente Capitolato, in caso di ritardo, computando in tal modo nei tempi complessivi dell'intervento anche quelli relativi all'eliminazione di dette difformità.

La liquidazione delle singole fatture costituisce controllo della regolarità tecnica e contabile dei contratti ad essa riferiti.

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'ultimo intervento richiesto in dipendenza dell'Accordo Quadro, si darà atto, mediante "verbale di ultimazione generale", dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori commissionati.

34) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Qualora la Stazione Appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102, comma 2, del codice dei contratti, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori ed è confermato dal Responsabile del procedimento.

Esso contiene gli elementi di cui all'articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010.

35) ANTICIPATA OCCUPAZIONE - CONSEGNA PROVVISORIA

Qualora la Stazione Appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare le aree prima che siano completate le lavorazioni ordinate, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che l'occupazione e l'uso delle strutture sia possibile nei limiti di sicurezza, senza inconvenienti nei riguardi dell'Amministrazione stessa e senza ledere i patti contrattuali.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

36) CONTESTAZIONI RESOCONTO DEI LAVORI E IRREGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

In caso di motivati dubbi sulla regolare esecuzione degli interventi, il Direttore dei Lavori potrà esigere quegli assaggi, prove, brecce o demolizioni necessari per le verifiche nonché, le conseguenti ricostruzioni, a spese dell'Appaltatore. In presenza di difetti di costruzione, accertati dal direttore dei lavori, si procederà ai sensi degli artt. 18 e 19 del Capitolato Generale.

Relativamente alle eventuali contestazioni, non risolte in via diretta tra Aggiudicatario e Direzione dei Lavori, sarà cura del Responsabile del Procedimento proporre una soluzione ai sensi dell'articolo 205 D.lgs.



50/2016. Quanto sopra fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in tema di contenzioso sulle opere pubbliche.

PARTE VI – DISCIPLINA SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DIRECESSO

37) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci
- b. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

La Stazione Appaltante è in diritto di risolvere l'Accordo Quadro, quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

Il Direttore dei Lavori o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'Appaltatore. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Al verificarsi di uno degli eventi descritti dal presente articolo, l'Accordo Quadro e/o i relativi Contratti Applicativi si intenderanno risolti di diritto non appena il Comune avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via PEC entro 10 (dieci) giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per gli eventi previsti dal presente articolo, il Comune si riserva di valutare quali eventuali contratti applicativi in essere al momento della risoluzione dovranno essere portati a compimento da parte dell'Appaltatore e ne darà comunicazione nell'avviso di cui al precedente paragrafo.

Nel caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dal Comune, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti in capo al Comune dallo scioglimento dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Applicativi (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti dal Comune medesimo.

Il Comune, nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Applicativi dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti



e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore Lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione e di esecuzione d'ufficio i rapporti economici con l'Appaltatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Comune, nel seguente modo:

a. ponendo a base del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori del contratto applicativo originario, eventualmente incrementato con atto aggiuntivo o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b. ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

i. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dal contratto con l'Appaltatore inadempiente;

ii. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

iii. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

In tutti i casi sopra disciplinati, a seconda dei risultati, si procederà all'esecuzione d'ufficio ed alla stipulazione dei contratti a ciò necessari e si disporrà la presa di possesso delle opere, dei materiali, delle macchine e degli utensili esistenti nel cantiere.

L'Appaltatore si obbliga a lasciare l'area libera da persone e cose. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto spetterà all'Appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre il Comune avrà diritto al risarcimento di tutti i danni che provengano all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio

In casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, come sopra previsti, l'Aggiudicatario sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivabili e la Stazione Appaltante potrà procedere all'incameramento dell'importo della cauzione a titolo di penale.

È comunque fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

38) RECESSO – ESECUZIONE D'UFFICIO

Il Comune si riserva giusto quanto previsto dall'art. 109 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento e per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite solamente relativamente agli ordini già affidati e limitatamente ai quattro quinti delle opere ordinate (art. 109 c.2 Dlgs 50/2016).

Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recedere l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione Lavori, ad ultimare l'esecuzione dei contratti applicativi in corso. In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo contratto applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso.

Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa di pec, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso del Contratto applicativo, la stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del



recesso. È escluso il diritto dell'appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c..

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si fa luogo in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante, ovvero in mancanza di questi alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

39) CONTENZIOSO

Per la gestione del contenzioso si rimanda alle disposizioni di cui alla parte VI – Titolo I – del D.lgs. 50/2016. Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o del medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 208 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50.

40) FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI

41) RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

L'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate, evidenziando per questi in particolare:

- il Capitolato generale, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non abrogato
- la propria offerta
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per quanto non abrogato
- le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare le disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50
- le leggi e regolamenti in materia di prevenzione e degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.lgs. 09.04.2008 n.81.



L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 D.M. 22/01/2008 n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata dall'Appaltatore al pieno rispetto delle condizioni previste dalla Legge medesima in ordine alla sicurezza degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto medesimo;
- garantire l'utilizzo di materiali rispondenti alle normative vigenti;
- provvedere al rilascio della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 7 e 11 del D.M. n. 37/2008.

42) STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, mediante atto pubblico. All'aggiudicatario è richiesta la disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

43) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito anche "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Per trattamento si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti **dal Comune di Segrate, quale Stazione Appaltante**, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici (**D.lgs. 50/2016**).

Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici.



Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.

L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Segrate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").



La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- il **diritto di accesso** dell'interessato (articolo 15) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]*";
- il **diritto di rettifica** (articolo 16) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa*";
- il **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) (articolo 17) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]*";
- il **diritto di limitazione di trattamento** (articolo 18) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]*";
- il **diritto alla portabilità dei dati** (articolo 20) "*L'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora [...]*";
- il **diritto di opposizione** (articolo 21) "*L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...]*."

L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali".

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Segrate con sede in via I° Maggio snc, **al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato** scrivendo all'indirizzo mail dpo@comune.segrate.mi.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Comune di Segrate ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche **per l'esercizio dei diritti degli interessati**, all'indirizzo email: (dpo@comune.segrate.mi.it) o via posta all'indirizzo DPO C/O Comune di Segrate, via I° maggio snc 20090 Segrate (MI).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

43.1) Obbligo di riservatezza



L'appaltatore è tenuto a mantenere riservate e a non divulgare informazioni inerenti l'attività della Stazione Appaltante che esulino dallo stretto rapporto esecutivo tra l'Appaltatore e il Direttore dei Lavori.

L'appaltatore non può trasmettere, divulgare, riprodurre, utilizzare per scopi che esulino dal presente appalto ogni documento e informazione in qualunque formato (incluso elettronico e rappresentazioni grafiche) ricevute per l'esecuzione delle opere o la valutazione degli interventi (a titolo esemplificativo dati inerenti l'anagrafica tecnica, comunicazioni interne e con enti esterni, ecc.), se non preventivamente autorizzato per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

43.2) Comunicazioni

L'appaltatore deve astenersi dal divulgare a terzi le comunicazioni intercorse nell'ambito dell'appalto; deve altresì uniformarsi ai principi di riservatezza, prudenza e buona fede nelle comunicazioni con il personale con cui viene a contatto, evitando di fornire informazioni allarmanti o distorte.

Il Direttore Lavori per manutenzione rete stradale: Geom. Alessandro Cassaghi

Il Direttore dell'Esecuzione per il servizio di sgombero neve: Funzionario Paolo Erba

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Annapaola De Lotto

IL DIRIGENTE

Ing. Annapaola De Lotto

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005